



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 28/18/PRES

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 823/DDA/EL - <http://www.civitareseviaggi.it>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1548, acquisita in data 6 agosto 2018 (prot. n. DDA/0001651), è stata segnalata dal sig. Giovanni Carrieri, la presenza, sul sito *internet* <http://www.civitareseviaggi.it>, alle pagine <http://www.civitareseviaggi.it/polignano-panoramica-terrazza> e <http://www.civitareseviaggi.it/wp-content/uploads/2018/02/polignano-panoramica-terrazza.jpg>, di un'opera di carattere fotografico, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante dichiara di essere titolare dei diritti d'autore sull'opera suddetta, intitolata “*Polignano panoramica terrazza*”, che ritrae la panoramica di Cala Monachile a Polignano a Mare, il cui originale è disponibile all'indirizzo web: <https://gcph.it/2GwnUxo>;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza emerge che alla pagina *internet* sopra indicata è resa disponibile l'opera suddetta in modalità *download*, attraverso il sito www.civitareseviaggi.it, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41.
3. Dalle verifiche condotte risulta altresì quanto segue: il nome a dominio del sito <http://www.civitareseviaggi.it>, risulta verosimilmente registrato dalla società Civitarese Viaggi S.r.l., con sede legale a Ortona (CH), indirizzo di posta elettronica certificata civitareseautolinee@pec.it. Sul sito è reperibile l'indirizzo di posta elettronica prenotazioni@civitareseviaggi.it; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Seeweb S.r.l., con sede in Italia a Frosinone, il cui indirizzo di posta elettronica certificata è seeweb@pec.it e alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Frosinone, in Italia;
4. Con comunicazione del 7 agosto 2018 (prot. n. DDA/0001655), la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 823/DDA/EL relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Considerata la localizzazione in Italia dei *server* ospitanti il sito www.civitareseviaggi.it oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento al prestatore di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 16 del *Decreto*. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 7 agosto 2018, non sono state presentate, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, controdeduzioni in merito al presente procedimento;
7. In data 24 agosto 2018, prot. n. DDA/0001672, la società che gestisce il sito *internet* ha comunicato: di non ritenere sussistente la violazione;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* sopra citata è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato opere di carattere fotografico diffuse in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* sopra citata, da parte di un sito di un'agenzia di viaggi;

CONSIDERATO che il fornitore di servizi di *hosting*, nel caso di specie, svolge esclusivamente un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete e l'intervento tecnicamente eseguibile consiste nel rendere inaccessibile l'intero sito;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda esclusivamente la diffusione di una fotografia destinata ad una finalità di promozione per le quali è riconosciuta la tutela accordata dall'art. 87 della legge n. 633 del 1941, per cui l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito www.civitareseviaggi.it non risulterebbe proporzionata dal momento che comporterebbe la cessazione dell'attività del sito consistente nella vendita *on-line* di abbigliamento e accessori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile del Consiglio non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento;

DECRETA

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/1548 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani